

COMUNE DI LA LOGGIA

SERVIZIO VIGILANZA URBANA

REGOLAMENTO

" Fera dël cossòt "

"Fiera d'autunno"

**E nuova normativa applicabile ai "Venditori
occasionalì" (hobbisti) ed ai relativi mercatini**

**Fiera del Cussot istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.03.2003;
Fiera d'Autunno istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25.06.2014;**

Nuovo regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 3.10.2019;

Art. 1) Definizione delle fiere istituite e riferimenti normativi.

“ Fera dèl cossòt ” (fiera dello zucchini) – fiera agricola, gastronomica e commerciale e la “Fiera d’autunno”.

Entrambe le fiere si qualificano come manifestazioni di natura complessa caratterizzate dalla compresenza di:

- *aspetti fieristici, disciplinati dalla Legge Regionale 28.11.2008, n. 31,*
- *aspetti commerciali disciplinati dal Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114, dalla Legge Regionale 12.11.1999, n. 28 e dalle relative norme di attuazione,*
- *attività di vendita occasionale, così come normata dalla Legge regionale 28/99 – Capo V-bis, e dalla D.G.R n. 12-6830 del 11/05/2018*

Art. 2) Finalità delle Fiere istituite

Le Fiere dello zucchini e d’autunno hanno l’obiettivo di:

- valorizzare e propagandare l'immagine del Comune, creando un notevole richiamo turistico e provocando ripercussioni favorevoli sul tessuto economico loggese,
- offrire opportunità variegata di acquisto ai consumatori,
- creare un’occasione ulteriore per la commercializzazione delle merci poste in vendita dai commercianti sulle aree pubbliche,

In particolare, la Fiera dello zucchini ha lo scopo di:

- favorire gli operatori locali del settore agricolo, commerciale e artigianale,
- valorizzare la produzione tipica locale dello zucchini nelle sue diverse varietà,
- diffondere la conoscenza delle innovazioni tecnologiche dei vari settori produttivi,
- costituirsi come momento qualificante d’informazione e educazione sui temi dell’agricoltura e per una sana e corretta alimentazione.

Scopo prioritario della manifestazione è la promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, del settore alimentare e gastronomico (con particolare riferimento allo zucchini), e del settore non alimentare.

Relativamente agli imprenditori agricoli, agli operatori del settore alimentare e gastronomico e del settore non alimentare, di cui al seguente art. 5, lett. B) e C), la finalità delle fiere è quella della promozione dell’attività produttiva in senso ampio e del suo sviluppo, attraverso l’esposizione dei risultati, nel quale l’attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua della promozione, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della deliberazione del Consiglio Regionale 1.3.2000, n. 626-3799.

Nello svolgimento delle fiere vanno comunque rispettate tutte le normative igienico sanitarie previste per l’esercizio del commercio.

Oltre alla disciplina della partecipazione alle Fiere istituite dal Comune di La Loggia, il presente Regolamento ha anche lo scopo di dettare, in via generale, la normativa afferente ai “venditori occasionali” ed ai relativi “mercatini” che vengano istituiti ai sensi del Capo V-bis della L.R. n. 28/99 e s.m.i., nonché della DGR n. 12-6830 dell’11/05/2018.

Art. 3) Organizzazione delle Fiere.

Le fiere sono promosse, organizzate e gestite dal Comune di La Loggia. Ulteriori aspetti di organizzazione e promozionali possono essere affidati alla PRO LOCO di La Loggia dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4) Date di svolgimento della Fiera dello Zucchini e della Fiera d'Autunno.

La **Fiera dello zucchini** si svolge, di norma, la **seconda domenica del mese di giugno** di ogni anno. La **Fiera d'autunno** si svolge, di norma la **prima domenica del mese di ottobre** di ogni anno.

Eventuali spostamenti di data potranno essere disposti dal Sindaco, con formale provvedimento, sulla base di motivate ragioni di pubblico interesse.

Art. 5) requisiti di partecipazione

Alla **Fiera dello zucchini e alla Fiera d'autunno** possono partecipare, nel limite dei posteggi da assegnare:

- A. i titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) (tipo A) e b) (tipo B), del Decreto Legislativo 114/98, per il settore alimentare e/o non alimentare;
- B. gli imprenditori agricoli regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, per la vendita diretta dei loro prodotti (partecipanti ai sensi della Legge Regionale 31/2008);
- C. Gli operatori artigiani, industriali ed i commercianti, per l'esposizione e vendita dei loro prodotti del settore alimentare gastronomico o del settore non alimentare, partecipanti ai sensi della Legge Regionale 31/2008;
- D. Gli enti del terzo settore, come definiti dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., gli Enti religiosi, nonché gli Istituti scolastici che partecipino alla fiere per esporre e vendere loro prodotti, purchè tale attività risulti, conformemente all'atto costitutivo (di tali Enti), attività di beneficenza ed autofinanziamento;
- E. I Soggetti che partecipano alla Fiera per esporre e vendere le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, anche realizzate mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. h) del D. Lgs. 114/1998 e s.m.i;
- F. I Soggetti che effettuino l'attività di vendita nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale;
- G. I venditori occasionali od "hobbisti" quali definiti dall'art. 11-bis della L.R. n. 28/99 e s.m.i., ossia quei soggetti – persone fisiche (anche operatori professionali purchè partecipino quali privati) - che pongono in vendita, in forma occasionale (per un numero di volte non superiore a 18 annue nell'ambito regionale), nelle Fiere istituite dal Comune di La Loggia e/o nei mercatini regionali aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, beni non alimentari di modico valore (singolarmente non superiore a 150,00 €) rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria

abilità creativa, ma non costituenti il risultato della loro attività professionale, sulla base di un tesserino (**valido fino a 18 partecipazioni ai mercatini**), rilasciato a richiesta dal Comune di residenza o, nel caso di operatore proveniente da fuori Regione, dal comune dove si svolga la prima manifestazione cui l'operatore intende partecipare.

La legge regionale n. 19/2018 ha apportato alcune modifiche al capo V bis "vendite occasionali su area pubblica" della Legge regionale n. 28/1999 in merito alla validità temporanea dei tesserini, ora per effetto della modifica di legge testè citata, che in ogni caso non può essere inferiore ad anni uno, **è riferita all'avvenuto esaurimento della soglia delle diciotto partecipazioni.**

Art.6) Tipologia dei beni posti in vendita dai venditori occasionali.

I beni che possono essere posti in vendita dai venditori occasionali, nell'ambito della Fiera dello zucchini o della Fiera d'autunno, o comunque in occasione dei mercatini ad essi dedicati, presentano le seguenti caratteristiche:

- Sono beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- sono beni di modico valore: il prezzo di vendita massimo, per ogni singolo bene complessivamente considerato, non può essere superiore a euro centocinquanta;
- sono beni propri

Per beni propri si intendono:

Beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall'ordinamento civile, e come tali entrati a far parte della propria sfera personale. Le categorie dei beni che possono essere posti in vendita sono, a titolo esemplificativo:

- a) Capi di abbigliamento
- b) articoli di ferramenta
- c) articoli di cancelleria
- d) vasellame
- e) mobilio
- f) beni realizzati dal venditore mediante la propria abilità, trattandosi, nella sostanza, di attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all'Albo degli Artigiani. Tali beni sono normalmente piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento ed accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, découpage in genere, assemblati anche in loco.

Art. 7) Area di svolgimento delle fiere, aree per mercatini "hobbisti".

L'area di svolgimento **della Fiera dello zucchini e della Fiera d'autunno** è individuata nelle seguenti aree pubbliche, tenuto conto dei criteri di sicurezza previsti dalle vigenti normative per le manifestazioni complesse come nel caso *de quo*:

a) Aree A1-A2 -A3 di cui alle planimetrie allegate al presente regolamento:

- via L. Bistolfi: da via Giovanni Paolo II (ex via Camposanto) all'intersezione con la via Veneto;
- via E. Belli;
- viale A. Maina, tratto compreso tra la via Tetti Aiassa e via Monviso.

Tali aree sono riservate esclusivamente al commercio dei generi del settore alimentare e/o non alimentare esercitato dagli operatori titolari di autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. 114/1998, di cui al precedente art. 5, lett. A).

A tal riguardo, sono individuati **n. 69 posteggi, di mt. 7 di larghezza per mt. 4 di profondità ciascuno**, così come individuati nei citati allegati planimetrici al presente regolamento.

Gli operatori del settore alimentare devono possedere veicolo e attrezzatura in grado di garantire, nella conservazione degli alimenti e nell'esercizio dell'attività, il rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie in modo del tutto autonomo ed indipendente dalle reti comunali/pubbliche dell'acquedotto, dell'energia elettrica.....

b) Aree B1 – B2 – B3 di cui alle planimetrie allegata al presente regolamento :

- Piazza Cavour, inclusa l'area fronte banca Unicredit e lato giardinetti e via Roma, tratto compreso tra la piazza Cavour e via Bistolfi;
- Piazza Einaudi
- via Bistolfi: tratto compreso tra la via Veneto e l'intersezione con la via Po.

Trattasi di aree riservate esclusivamente ai soggetti di cui al precedente art. 5 lettere B),C),D),E),F), G).

Un numero minimo di **10 spazi espositivi** saranno riservati a soggetti di cui al precedente art. 5 lettera G), che **partecipano esclusivamente a titolo di venditori occasionali (c.d. hobbisti)**.

La validità temporale di tutte le concessioni di posteggio e di spazio espositivo coincide con la durata della fiera.

Tutti gli operatori devono essere comunque in regola con la vigente normativa in materia fiscale.

Per particolari esigenze di preminente interesse pubblico, il Sindaco, con provvedimento motivato, potrà disporre temporaneamente lo spostamento delle fiere dalle aree sopraindicate.

Tali aree potranno essere utilizzate anche per eventuali ulteriori mercatini riservati ai venditori occasionali che vengano proposti e/o individuati dall'Amministrazione comunale.

Art.8) Orario

L'orario di svolgimento delle fiere è stabilito **dalle ore 07:30 alle ore 20:00**, suscettibile di variazioni con motivato provvedimento del Sindaco.

Le operazioni di scarico e carico delle merci, potranno avvenire un'ora prima dell'inizio dell'orario di svolgimento della fiera e delegate all'insindacabile giudizio degli operatori della Polizia locale presenti sul posto.

Art. 9) Procedura per la concessione del posteggio ai commercianti sulle aree pubbliche titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. 114/98, di cui al precedente art. 5, lett. A).

I posteggi di cui **all'art. 7, previsti su aree A**, sono occupati, sulla base di **concessione** di posteggio, dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie A) e B) previste dal D.Lgs. 114/98, provenienti da tutto il territorio nazionale.

Coloro che, tra tali soggetti, intendono partecipare alla fiera, debbono far pervenire al Comune, almeno **sessanta giorni prima** della data fissata della fiera, domanda in bollo di concessione di posteggio.

La domanda presentata fuori del suddetto termine si considera come non presentata e non viene pertanto presa in considerazione, non dando nemmeno luogo ad alcuna priorità per il futuro. **Si considerano prodotte in tempo utile le domande presentate nei termini all'ufficio protocollo del Comune, ovvero spedite a mezzo raccomandata RR entro il termine predetto, per le quali fa fede il timbro a data dell'Ufficio accettante, ovvero inviate per tempo tramite posta certificata**

Nella domanda, l'interessato deve dichiarare i dati anagrafici, la residenza, il recapito telefonico, il codice fiscale, il settore merceologico (alimentare e/o non alimentare) dei beni che intende porre in vendita, specificando i principali prodotti, gli estremi dell'autorizzazione di commercio sulle aree pubbliche con la quale intende partecipare, la superficie occupata per la vendita e le esatte dimensioni del banco (lunghezza e profondità).

Alla domanda deve essere allegata fotocopia non autenticata della predetta autorizzazione e della visura di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, oltre a fotocopia non autenticata del documento di identità del richiedente.

La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione alla fiera, sarà definita secondo i seguenti criteri, **in ordine di importanza decrescente:**

- a) sulla base del maggior numero di presenze effettuate sulla fiera di cui trattasi;
- b) maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, come risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, già registro ditte;
- c) maggior anzianità dell'autorizzazione esibita;
- d) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

La graduatoria verrà affissa all'albo pretorio comunale almeno 30 giorni prima dello svolgimento della fiera, fatta salva la prima edizione.

Entro e non oltre il **quindicesimo giorno antecedente la manifestazione**, verranno convocati tutti i soggetti ammessi in graduatoria, secondo l'ordine progressivo della stessa, al fine di procedere coi medesimi alla scelta del posteggio di ciascuno su planimetria quotata e numerata dell'area di fiera. A tutti coloro che, regolarmente invitati, non si siano presentati per l'espletamento delle formalità di scelta del posteggio, nel giorno ed ora stabiliti, il posteggio medesimo verrà assegnato d'ufficio dalla Polizia locale, sempre tenendo conto dell'ordine dettato dalla graduatoria, al termine delle assegnazioni relative al gruppo presente in quel medesimo giorno e ora, **secondo criteri di assoluta discrezionalità dell'Amministrazione pubblica, benchè prioritariamente in ragione di una scelta merceologica.**

In occasione della convocazione, i soggetti assegnatari di posteggio dovranno effettuare il versamento della somma dovuta per la *TOSAP* e *TARI*, nonché dell'eventuale quota di partecipazione alla fiera che venga stabilita dal Comune.

Coloro che siano risultati assegnatari di posteggio pur non essendosi presentati nel giorno ed ora della convocazione per la scelta del posteggio, dovranno presentarsi il giorno della fiera muniti di

ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di occupazione (più eventuale quota per fiera), da esibire agli Organi di Vigilanza a pena di esclusione dalla manifestazione.

A tali soggetti il numero del posteggio assegnato ed il bollettino di versamento verranno comunicati dal Comune a mezzo posta od in altro modo, in tempo utile.

A tutte le operazioni concernenti l'istruttoria delle domande, la formazione della graduatoria e l'assegnazione dei posteggi ai soggetti di cui al presente articolo provvede il Comando di Polizia locale tramite personale all'uopo incaricato.

Art. 10) Procedura per la concessione degli spazi espositivi ai soggetti di cui all'art. 5, lettere B),C),D),E),F),G).

Coloro che, tra i soggetti di cui all'art. 5, lett. B),C),D),E),F) intendono partecipare alla fiera, debbono far pervenire al Comune, **entro il quindicesimo giorno** antecedente la data fissata della fiera, domanda di concessione dello spazio espositivo (o manifestazione di interesse, con riguardo agli "hobbisti", vd.infra)

Si considerano prodotte in tempo utile le domande presentate per tempo all'ufficio protocollo del Comune, ovvero inviate tramite posta certificata.

Nella domanda l'interessato dichiara i dati anagrafici, la residenza, il recapito telefonico, il codice fiscale, i prodotti di cui intende operare la promozione/vendita, la superficie necessaria per l'esposizione e la vendita e le esatte dimensioni del banco (lunghezza e profondità).

Alla domanda dovrà essere allegata la visura di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio (*non dovuta nel caso di hobbisti, associazioni pubbliche/private*), nonché fotocopia non autenticata di documento di identità del richiedente.

Poiché, fatte salve le esenzioni previste al successivo art. 18, è richiesto il pagamento anticipato della *TOSAP e TARI*, l'ufficio competente, una volta accolta la domanda di partecipazione alla manifestazione, invierà al soggetto interessato il bollettino postale precompilato con l'importo dovuto, restando cura del medesimo soggetto produrre copia del versamento al Comando Polizia locale, pena la mancata accettazione della domanda.

Per quanto concerne i venditori occasionali di cui all'art. 5, lett. G), i medesimi per poter partecipare alla Fiera o comunque al mercatino per "hobbisti" dovranno inviare al Comune, al soggetto delegato ovvero al soggetto proponente (quali individuati dall'Amministrazione Pubblica per la "gestione" del mercatino), apposita "manifestazione di interesse" secondo fac-simile reperibile sul sito web del Comune, **almeno 15 giorni prima** dell'evento, allegando fotocopia del tesserino regionale, nonché l'Elenco dei beni posti in vendita.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande **presentate per tempo all'ufficio Protocollo del Comune, ovvero inviate tramite posta certificata.**

Riguardo ai venditori "occasionalisti" valgono le seguenti norme:

- I. Il corretto e tempestivo recapito della "manifestazione di interesse" a mezzo pec rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giungesse a destinazione o non giungesse in tempo utile

- II. Per ogni singola partecipazione, il venditore occasionale dovrà predisporre un elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categoria e numerati, elenco che dovrà essere allegato alla manifestazione di interesse;
- III. La numerazione dei beni può essere effettuata unitariamente per una pluralità di beni omogenei;
- IV. L'elenco dei beni posti in vendita sarà timbrato, datato e firmato dal Comune, dal soggetto delegato ovvero dal soggetto proponente, per ogni singola partecipazione al mercatino, e verrà riconsegnato al venditore occasionale durante la giornata di svolgimento dell'evento;
- V. Non è possibile porre in vendita beni non presenti nell'elenco timbrato. L'elenco potrà invece contenere beni che non vengano posti in vendita durante la giornata del mercatino;
- VI. Il tesserino del venditore occasionale sarà vidimato dal Comune, dal soggetto delegato ovvero dal soggetto proponente, per ogni singola partecipazione, in fase di assegnazione dei posteggi nella giornata del mercatino, mediante l'apposizione di timbro recante data e firma;
- VII. Dato che è richiesto il pagamento anticipato delle spese relative alla *TOSAP e TARI*, l'ufficio competente, una volta accolta la manifestazione di interesse, invierà al soggetto richiedente il bollettino postale precompilato con l'importo dovuto, restando cura del medesimo soggetto produrre copia del versamento al Comando Polizia locale, pena la mancata accettazione della domanda.

I venditori occasionali sono riservatari di 10 posteggi nelle Fiere dello zucchini e d'autunno, nelle aree "B" indicate sopra. Il criterio di assegnazione nelle suddette fiere o nei mercatini che vengano istituiti dal Comune è quello della priorità della presentazione al Protocollo comunale (brevi manu o con PEC) delle manifestazioni di interesse valide e complete, fino al conseguimento degli spazi assegnabili.

Anche riguardo ai soggetti di cui all'art. 5, lett. B), C), D), E), F), la graduatoria per l'ammissione alla partecipazione alla Fiera sulle Aree "B" sarà definita secondo il solo criterio della priorità cronologica della presentazione/arrivo al Protocollo comunale della domanda di partecipazione.

Alle operazioni concernenti l'istruttoria delle domande e delle manifestazioni di interesse relative ai soggetti di cui al presente articolo provvederà il personale della Polizia locale, che provvederà anche all'assegnazione degli spazi espositivi, in accordo con i soggetti assegnatari e sulla base delle relative graduatorie.

Art. 11) Assegnazione dei posteggi e degli spazi espositivi non occupati o comunque non ancora assegnati in Aree "A" - SPUNTA -

L'assegnazione dei posteggi per i commercianti su aree pubbliche occasionalmente liberi o comunque non assegnati (aree "A") è effettuata **entro le ore 08:30 del giorno di fiera, da parte di operatori del Comando di Polizia locale**, ed avviene esclusivamente a favore dei soggetti legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche con Autorizzazione di tipo A (art. 28, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 114/98) provenienti da tutto il territorio della Regione Piemonte, nonché a favore dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche di tipo B (art. 28, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 114/98) provenienti da tutto il territorio nazionale, tramite procedura di spunta nel rispetto, in ordine di importanza decrescente, dei seguenti criteri:

- I. soggetti che, presentata l'istanza di partecipazione alla manifestazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità,
- II. tutti gli altri soggetti purchè legittimati in forza di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche
- III. a parità di condizioni, in entrambi i casi precedenti, la priorità è definita, nell'ordine, sulla base del maggior numero di presenze effettuate sulla fiera di cui trattasi, della maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal Registro delle imprese, già registro ditte e, da ultimo, della maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita per la partecipazione.

Il Comando Polizia Locale redige apposita **graduatoria di spunta** sulla base delle vigenti norme regionali.

Art. 12) Assegnazione degli spazi espositivi non occupati ai soggetti di cui al precedente art. 5, lettere B),C),D),E),F),G) - Aree "B":

L'assegnazione degli spazi espositivi nelle Aree "B" avviene sino ad esaurimento dei medesimi, ma comunque solo sulla base delle graduatorie di cui al precedente art. 10 e non tramite procedura di spunta. Gli spazi non occupati o comunque liberi su tali aree "B" **non possono in ogni caso essere assegnati ai commercianti su aree pubbliche** di cui al precedente art. 5, lett. A).

Art. 13) Disposizioni particolari

Le domande di partecipazione e le manifestazioni di interesse prive delle indicazioni e della documentazione richieste potranno essere integrate entro i termini e con le modalità che l'ufficio competente provvederà a comunicare in tempo utile. **Scaduti tali termini**, le domande che risulteranno ancora incomplete non saranno considerate ammissibili.

Per gli operatori di cui al precedente art. 5, lettere **B),C),D),E),F),G)** la presenza e lo svolgimento dell'attività nella fiera **non costituisce alcun titolo di anzianità** per l'assegnazione degli spazi espositivi nelle future edizioni della fiera stessa.

Per gli operatori di cui al precedente art. 5, lettera A) si applicano invece le vigenti norme statali, regionali e comunali relativamente alla rilevazione e al conteggio delle presenze ai fini dell'anzianità.

Art. 14) Gestione del posteggio o dello spazio espositivo - Responsabilità

La gestione del posteggio o dello spazio espositivo farà capo direttamente al

concessionario/assegnatario.

E' peraltro ammesso che le Pubbliche Amministrazioni o le Organizzazioni od Associazioni di categoria interessate alla partecipazione alla fiera nel settore promozionale agricolo, alimentare-gastronomico o nel settore non alimentare, nel caso in cui non siano attrezzate per la partecipazione diretta, invitino imprese associate o comunque rappresentative nei settori oggetto della fiera stessa, a parteciparvi. Con l'uso del posteggio o dello spazio espositivo, il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti da danni verso terzi, da cui resta escluso, in ogni caso, il Comune di La Loggia.

Tali responsabilità concernono tutti i danni che possono derivare alle persone od alle cose dai propri allestimenti, dai prodotti esposti, dalle eventuali attività svolte nei posteggi e negli spazi espositivi, e da quant'altro conseguente alla partecipazione alla manifestazione.

Il Comune di La Loggia non risponderà dei furti, dei danni ai materiali ed alle merci esposte, nonché degli incendi che possano verificarsi nel corso dello svolgimento della manifestazione per cause non imputabili alla gestione della sicurezza antincendio dell'intera area di fiera.

Nel posteggio o spazio espositivo potrà essere parcheggiato il veicolo adibito al trasporto/esposizione delle merci.

Art.15) Vigilanza

Al personale del Comando di Polizia locale è demandato il compito di vigilare sull'area della fiera o del mercatino, così da assicurare il buon andamento della manifestazione ed il rispetto del presente regolamento, delle norme del successivo art. 16, e delle altre norme di legge.

Il Comando di Polizia locale, per esigenze tecniche e di sicurezza, potrà in qualsiasi stato della manifestazione disporre lo spostamento di banchi vendita/esposizione, ricollocandoli in luoghi ritenuti più idonei al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione medesima.

Il personale della Polizia locale provvedere a redigere l'elenco di tutti gli operatori partecipanti alla fiera (e/o mercatino per hobbisti) suddiviso secondo le categorie del precedente art. 5.

Art. 16) Obblighi e divieti.

Ai titolari di posteggio o di spazio espositivo nella manifestazione è fatto obbligo di:

- contenere rigorosamente le merci e le attrezzature entro nell'area oggetto di concessione; i banchi e le attrezzature non potranno comunque essere collocate in modo da recare intralcio o pericolo per la circolazione, né intralcio o pericolo per il venditore/espositore limitrofo, **e comunque non potranno eccedere le dimensioni autorizzate.**
- posizionare i tendoni a copertura del banco, e/o gli ombrelloni, in modo tale che la superficie coprente raggiunga un'altezza minima dal suolo di mt.2,50 ed abbia una sporgenza dal limite esterno del posteggio/spazio non superiore a mt. 0,50;
- non occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico nell'orario di svolgimento della manifestazione;
- non abbandonare il posteggio/spazio espositivo prima dell'orario di chiusura della manifestazione;
- non lasciare incustoditi il posteggio o lo spazio espositivo durante lo svolgimento della

manifestazione o comunque del mercatino, nè potranno essere dati in subconcessione a terzi, pena la revoca immediata del posteggio/spazio espositivo stesso.

- non recare molestie richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi;
- non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono per fini di pubblicità;
- non bruciare rifiuti;
- agevolare l'entrata e l'uscita degli automezzi degli altri operatori, spostando all'occorrenza le tende, gli ombrelloni e le merci, secondo necessità;
- rimuovere ogni attrezzatura, veicolo e rifiuto al termine della manifestazione;
- mantenere costantemente pulito il posteggio e lo spazio espositivo durante lo svolgimento della manifestazione; i rifiuti e gli imballaggi dovranno essere posti in sacchi a perdere, ermeticamente chiusi, i quali, a loro volta, dovranno essere immessi negli appositi contenitori messi a disposizione.
- ottemperare agli obblighi di legge in materia fiscale;
- attenersi alle disposizioni del presente regolamento.

E' vietato pubblicizzare ditte od enti non partecipanti alla manifestazione, nonchè pubblicizzare la propria ditta o il proprio nome in maniera sconveniente.

Art. 17) Requisiti delle merci poste in vendita. Responsabilità.

Non potranno essere esposti e/o posti in vendita oggetti non autorizzati ai sensi delle vigenti leggi.

Il concessionario del posteggio o dello spazio espositivo è ritenuto personalmente responsabile, a tutti gli effetti di legge, della legittima provenienza e dell'autenticità della merce esposta e/o posta in vendita.

Art.18) Tasse e spese di partecipazione

Il titolare della concessione di posteggio per commercio su aree pubbliche è soggetto al pagamento della **tassa di occupazione di suolo pubblico e della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani** in base alle disposizioni comunali vigenti al momento dello svolgimento della Fiera.

Non sono soggette al pagamento delle tasse di cui al precedente comma soltanto le categorie di operatori di cui al precedente art. 5, lettere B,C,D e F, se non svolgono attività di vendita.

La Giunta Comunale potrà inoltre stabilire il pagamento, in aggiunta alle tasse di cui al primo comma del presente articolo, di una quota di partecipazione a titolo di rimborso delle spese che il Comune deve sostenere per l'organizzazione della fiera e/o del mercatino per hobbisti.

Art. 19) Sanzioni

L'occupazione abusiva e la cessione abusiva di posteggio e spazio espositivo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00 euro. Le violazioni del presente regolamento diverse da quelle del comma precedente e che non costituiscano già violazioni di legge o di regolamento e come tali sanzionate dalla stessa legge o regolamento, sono punite anch'esse con sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 ad un

massimo di 500,00 euro, ai sensi dell'art.7-bis della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 (modifica del D. Lgs. 267/00).

Il mancato pagamento delle tasse di cui all'art. 18 comporta anche l'esclusione da tutte le future edizioni delle fiere.

L'applicazione delle sanzioni non esime gli operatori dalla rifusione dei danni che abbiano eventualmente arrecato al Comune nello svolgimento delle loro attività.

Art. 20) Disposizioni aggiuntive e finali.

Ulteriori disposizioni di carattere attuativo del presente regolamento ed organizzativo interno potranno essere stabilite dal Sindaco.

La partecipazione alla fiera comporta l'accettazione integrale delle norme del presente Regolamento e delle eventuali disposizioni di cui al comma precedente, senza possibilità di deroghe.

Il presente Regolamento sarà applicabile alle prime edizioni delle Fiere istituite dal Comune di La Loggia e dei mercatini per hobbisti successivi alla sua entrata in vigore, secondo i termini previsti dal D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i..